

Legge regionale 14 gennaio 1998 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 187 della legge regionale 7/1988. Servizio del lavoro e della previdenza)

1. L'articolo 187 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

<< Art. 187

1. Il Servizio del lavoro e della previdenza:

- a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di collocamento; esercita la vigilanza sull'Agenzia regionale per l'impiego;
- b) svolge funzioni in materia di previdenza;
- c) cura gli adempimenti volti a favorire la cooperazione sociale. >>.